

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 137
Bellinzona, 30 dicembre

60/2011

Legge della scuola, del 1° febbraio 1990; modifica

(del 7 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 ottobre 2011 n. 6467 R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 4 cpv. 2

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.

Obbligo scolastico

Art. 6 ¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola dell'infanzia tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

³In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d'età.

⁴Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell'autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

⁵L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

⁶All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

⁷I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

⁸In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

Art. 15 cpv. 6

«Tutte le scuole dell'obbligo (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio; eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

Art. 23 cpv. 1

¹L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.

Scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

Art. 81 cpv. 1

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

Art. 82 cpv. 1, 2 e 4

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

²L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

⁴Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziario.

Art. 83 cpv. 3

³L'insegnamento privato nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

Art. 84 cpv. 2

²L'aiuto è concesso per la frequenza degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.

Art. 85 cpv. 1 e 2

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

²Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato a una prova di accertamento.

Art. 88

Abrogato.

Art. 89a cpv. 1

¹Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Bellinzona, 7 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 228)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996; modifica

(del 7 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996, è così modificata:

**Età e obbligo di
frequenza**

Art. 14 La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età; le norme concernenti l'obbligo di frequenza sono indicate nella Legge della scuola.

Art. 18 cpv. 1

1Sono ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d'età.

Art. 21 cpv. 1

1L'attività settimanale nella scuola dell'infanzia è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

Programma

Art. 22 Il programma della scuola dell'infanzia stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

Programma

Art. 31 Il programma della scuola elementare tiene conto degli standard nazionali di formazione e stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

II. - Norma transitoria

In deroga all'art. 18 cpv.1 l'ammissione dei bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 luglio è così disciplinata:

- a) nell'anno scolastico 2012/13 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine novembre;
- b) nell'anno scolastico 2013/14 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine ottobre.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015, ad eccezione della modifica dell'art. 18 e della norma transitoria che entrano in vigore il 1° luglio 2012.

Bellinzona, 7 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 229)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Legge**sulla scuola media, del 21 ottobre 1974; modifica**

(del 7 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge della scuola media, del 21 ottobre 1974, è così modificata:

**Programmi e
metodi d'inse-
gnamento**

Art. 8 ¹I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;
- c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) a stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura e il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) a favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

²I programmi tengono conto degli standard nazionali di formazione.

Doposcuola

Art. 28a ¹Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole medie al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

²Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, la direzione dell'istituto organizza il doposcuola.

³Le spese sono a carico del Cantone; può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Refezione scolastica

Art. 28b ¹Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincarare a mezzogiorno.

²Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico delle famiglie.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La modifica dell'art. 8 entra in vigore il 1° luglio 2015.

³Gli art. 28a e 28b entrano in vigore il 1° luglio 2012.

Bellinzona, 7 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 230)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 7 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 febbraio 2011 n. 6457 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 ottobre 2011 n. 6457R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 65 lett. h)

h) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;

Art. 96 cpv. 1

¹Non sono soggetti all'imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza

professionale di cui all'articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all'articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all'articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l).

Art. 126 lett. d) e lett. e) (nuovo)

Sono esentati dall'imposta sugli utili immobiliari:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati;
- d) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all'art. 65 lettera h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;
- e) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.

Trattamento dei dati

Art. 185a (nuovo) ¹La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

²Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³Al fine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli art. 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

⁴Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a) l'identità;
- b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c) gli atti giuridici;
- d) le prestazioni di un ente pubblico.

Art. 199 cpv. 2

²Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;
- b) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
- c) per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- d) copia della dichiarazione dei salari AVS.

Art. 230 cpv. 3

³La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

Art. 231 cpv. 1

La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

Art. 292 lett. a)

Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

- a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l);

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Bellinzona, 7 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 231)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo****concernente l'aggregazione dei Comuni di Carabietta e Collina d'Oro**

(dell'8 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 luglio 2011 n. 6519 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Carabietta e Collina d'Oro in un nuovo unico Comune denominato Comune di Collina d'Oro, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2012-2016.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Carona.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Art. 5 Gli attuali Regolamenti comunali del Comune di Collina d'Oro verranno automaticamente estesi al comprensorio del nuovo Comune. Il Regolamento organico comunale dovrà essere adattato alla nuova situazione.

Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti del Comune di Carabietta verranno integrati nell'organico del Comune di Collina d'Oro alle condizioni dell'odierno Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Collina d'Oro, con funzioni da stabilire.

Art. 6 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza del maggio 2011, il Consiglio di Stato si impegna a:

- Strade cantionali: il mantenimento della competenza cantonale integrale (sia per la manutenzione che per gli interventi di miglioria) della rete attuale. Eventuali cessioni potranno pertanto avvenire solo previo risanamento a carico del Cantone o con un versamento di indennità al Comune.
- Mobilità: promuovere, compatibilmente con la pianificazione finanziaria degli investimenti stabilita dal Consiglio di Stato, la realizzazione delle misure di moderazione del traffico sulla strada cantonale a lago nel comprensorio dei Comuni di Carabietta e di Collina d'Oro (interventi oggetto di un piano congiunto già approvato);
- Piano di realizzazione del PGS: il nuovo Comune non sarà costretto ad avviare in tempi brevi un progetto di riunificazione dei PGS attualmente allestiti. Sarà stabilito un piano di realizzazione compatibile con le disponibilità finanziarie del Comune.

Art. 7 Il calcolo dei sussidi cantionali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2012 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2011-2012 che sarà calcolato durante l'anno 2011 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2013-2014 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune. È riservato l'art. 6.

Art. 8 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Carabietta e Collina d'Oro. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 9 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Carona: Paradiso, Carona, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Collina d'Oro.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 232)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna,
Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco
in un unico Comune denominato FAIDO**

(dell'8 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 4 ottobre 2011 n. 6546 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco in un nuovo Comune denominato Faido, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo di Faido, di cui diverrà l'unico Comune.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 33 membri.

²Le Commissioni del Consiglio comunale saranno composte da 7 membri.

Art. 5 Per l'elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Faido, Chiggiogna e Lavorgo
circondario 2: Mairengo e Osco
circondario 3: Campello, Calpiogna, Rossura e Molare
circondario 4: Chironico e Nivo
circondario 5: Calonico, Anzonico e Cavagnago.
Successivamente farà stato il Regolamento comunale.

Art. 6 ¹Quale sostegno finanziario all'aggregazione è stabilito il versamento di un contributo di fr. 1'000'000.--, da destinare al risanamento del bilancio di Calpiogna e Campello.

²Il versamento sarà effettuato al nuovo Comune subito dopo la sua entrata in funzione.

³L'aiuto straordinario vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni).

⁴Il Municipio del nuovo Comune di Faido presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 7 ¹Il nuovo Comune di Faido potrà beneficiare di aiuti ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per un massimo di fr. 1'000'000.-- per gli investimenti relativi ai seguenti progetti:

- ristrutturazione della casa comunale di Cavagnago in Centro civico della Traversa
- sistemazione di percorsi pedonali di interesse locale
- armonizzazione dei piani regolatori
- allestimento di un piano energetico comunale.

²La quantificazione per singola opera verrà decisa dal Dipartimento delle istituzioni, in accordo con il Comune, tenendo conto delle necessità finanziarie di quest'ultimo e della disponibilità del fondo di perequazione.

³Il nuovo Comune dovrà adempiere ai criteri formali previsti dalla LPI al momento dello stanziamento dei contributi, in particolare un moltiplicatore d'imposta pari almeno al 90% e risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media cantonale.

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio una richiesta di aiuti finanziari per un importo massimo di fr. 1'500'000.-- per la realizzazione ad esempio di un piccolo "centro benessere" con le relative infrastrutture accessorie legate allo svago e ciò in base alle esistenti leggi cantonali. L'aiuto è vincolato alla presentazione da parte del nuovo Comune di un progetto definitivo allestito d'intesa con le competenti istanze cantonali. L'eventuale erogazione di aiuti e sussidi cantonali sulla base di leggi speciali per il medesimo progetto andrà in deduzione dell'importo indicato.

²Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio una richiesta di aiuti finanziari per un importo massimo di fr. 1'500'000.-- per la realizzazione di un riordino urbanistico delle aree di parcheggio di Cari. L'aiuto è vincolato alla presentazione di un progetto definitivo da elaborare d'intesa con le istanze cantonali preposte. L'eventuale erogazione di aiuti e sussidi cantonali sulla base di leggi speciali per il medesimo progetto, che in linea di principio non dovrebbe riguardare opere già finanziate in passato, andrà in deduzione dell'importo indicato.

Art. 9 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza dell'agosto 2011.

Art. 10 Il Consorzio Depurazione acque Faido e dintorni, la cui giurisdizione si estende unicamente a Comuni coinvolti nell'aggregazione, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti ed obblighi del citato Consorzio.

Art. 11 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1. gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 12 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco; si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 13 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente al suo allegato di modifica di altre Leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LEVENTINA

Circolo di Giornico: Giornico, Sobrio, Bodio, Pollegio, Personico

Circolo di Faido: Faido

(...)

III.

Il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 2 giugno 2008, è modificato come segue:

Appendice al Decreto Legislativo

Leventina

Airolo

Bedretto

Dalpe

Faido

Prato (Leventina)

(...)

Bellinzona, 8 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 233)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder